

# **ADESCAMENTO ON LINE, UNA NUOVA TUTELA PER I MINORI**

di Antonino Piccione\*

Sommario: 1. *Child-grooming: definizione e inquadramento della condotta criminale.* - 2. *La configurazione del reato nell'ordinamento italiano.* - 3. *La tutela extrapenale: il ruolo della Famiglia e della Scuola.* - 4. *Alcuni suggerimenti per genitori e figli*

## **1. Child-grooming: definizione e inquadramento della condotta criminale**

Un'insidia costante per bambini e adolescenti che osano avventurarsi, senza filtri e senza cautele, tra i meandri della comunicazione *on line*, è rappresentata dalla presenza inquietante di interlocutori infidi che, in maniera subdola artificiosa e manipolatoria, minacciano e talvolta violano la sfera intima dei soggetti *naturalmente* più vulnerabili. Una condotta turpe - quella posta in essere dagli adescatori telematici di minori - che non poteva non incontrare, anche in Italia, un puntuale argine normativo, grazie a una sempre più forte riprovazione sociale e a una incisiva mobilitazione culturale. La Legge 1 ottobre 2012 n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2012 n. 235 ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012, come vedremo meglio più avanti, delinea due nuove fattispecie di reato: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.), e l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), altrimenti noto come *child-grooming*. *Grooming*, dal punto vista letterale, indica "il gesto di accarezzare il pelo" che gli animali si scambiano per igiene o affetto. Per *child-grooming* si è soliti designare l'insieme dei comportamenti volontariamente intrapresi da un adulto per suscitare la simpatia, carpire la fiducia e stabilire un rapporto di tipo emozionale con un minore, riducendone le difese e la capacità di autocontrollo, con il proposito di realizzare attività di natura sessuale o di sfruttamento.

Alla luce della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Salvaguardia dei diritti dell'uomo, per *grooming* si intende, più precisamente, la condotta dell'adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate a incontrarlo, con l'intento di commettere reati (abuso sessuale, prostituzione) o ad organizzare *performances* pornografiche.

Per mettere a fuoco i termini e i contenuti del reato in questione, è opportuno citare le conclusioni di uno studio condotto dall'Università di Lancashire, che distingue cinque fasi della condotta di adescamento (O'Connell R. 2003. *A typology of cyberexploitation and online grooming practices*. Preston: Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire):

1. *Friendship forming stage*: fase in cui, a seguito del primo contatto, l'adescatore instaura un rapporto con il minore e, nella maggior parte dei casi, lo invita a inviare una foto (anche non sessualmente esplicita);
2. *Relationship forming stage*: l'adulto manipola il minore al fine di dare vita a un rapporto di fiducia, mirando a carpire informazioni sulla sua vita privata;
3. *Risk assessment stage*: l'adulto adescatore indaga sui possibili fattori di rischio per la propria condotta, interrogando il minore sulla posizione del

---

\* Giurista e giornalista, autore di «Minori e media in Tv e nel cinema» (*Il Nuovo Diritto*)

- computer in casa, sulla presenza dei genitori e sui loro eventuali controlli;
4. *Exclusivity stage*: è la fase della manipolazione vera e propria, in cui l'adulto cerca di creare una situazione di intimità per indurre la vittima a confidarsi;
  5. *Sexual stage*: l'adescatore indaga sulla sfera sessuale del minore, mostrando immagini pedopornografiche, con lo scopo di incontrarlo.

I mezzi e le forme di adescamento sono fra i più variegati, in ragione della personalità e dei comportamenti propri di ciascun pedofilo. Ci sono soggetti, infatti, che presentano caratteristiche tipiche del criminale lucido, con notevoli abilità relazionali che gli consentono di apparire come un interlocutore affidabile e persino attraente; altri, viceversa, si mostrano fin da subito diretti, impazienti e aggressivi. Il pedofilo tuttavia, di norma, avvia la conversazione sulla base di tematiche banali, riconducibili alla vita ordinaria di un bambino/ragazzo, rovistando tra *chat*, forum, siti di giochi di ruolo e *social network*, alla ricerca di quei profili che sembrano corrispondere meglio alla fascia di età prescelta. Non di rado, il pedofilo è portato a mentire sulla propria età anagrafica, salvo poi rivelarla appena l'interazione con il minore si consolida e approfondisce. Le richieste di confidenze sessuali, a volte, sono precedute da dichiarazioni di trasporto e di *affectio* sentimentale. La richiesta di immagini esplicite rappresenta il passo successivo che prelude, qualora ci sia la disponibilità del minore, alla richiesta di un appuntamento reale.

Recentemente, sempre con maggiore frequenza, è emerso che minori in età preadolescenziale (età compresa tra gli 11 e i 14 anni) utilizzano pagine di *social network* per proporsi in modo provocante, evocando la disponibilità a intraprendere rapporti non solo con coetanei, ma anche con adulti. Tale fenomeno costituisce una nuova frontiera di impegno sul fronte della prevenzione e repressione dello sfruttamento sessuale di minori via *web*, atteso che l'inesperienza e l'im maturità di soggetti in fase evolutiva può facilmente ingenerare comportamenti imprudenti ed esposti a rischio. Pedofili che dovessero essere ancora indecisi circa l'intenzione di dare corso a comportamenti concludenti di molestia *on line*, potrebbero infatti interpretare tali messaggi allusivi delle potenziali vittime alla stregua di profferte di disponibilità autentica e consapevole<sup>1</sup>.

## **2. La configurazione del reato nell'ordinamento italiano**

Il 25 ottobre 2007 è stata sottoscritta, presso Lanzarote (Spagna), la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. È la prima volta che un trattato internazionale sanziona

---

<sup>1</sup> A questo proposito è utile fare un cenno al fenomeno del cosiddetto *sexting*, che consiste nel disvelamento dell'intimità fisica e sessuale del minore per mezzo del telefono cellulare – spesso praticato fra gruppi di coetanei adolescenti con motivazioni di vario tipo, anche per gioco - o della trasmissione di tali immagini su Internet. L'espressione francese "*extimité*" rende nitidamente l'idea di una esposizione e condivisione verso l'esterno di una sfera, in passato considerata strettamente intima e privata. Questa condivisione ed exteriorizzazione della propria intimità non riguarda più soltanto il corpo, ma interessa anche la sfera emotiva e affettiva dell'adolescente. L'uso delle *chat* da parte di adolescenti e, soprattutto, di preadolescenti costituisce, in particolare sotto il profilo della formazione dell'identità sessuale e relazionale del minore, un'occasione di esposizione all'azione di pedofili o adescatori in rete e, al tempo stesso, il pericolo di un contatto assai precoce con la sessualità.

penalmente l'abuso a sfondo sessuale. Entrata in vigore il 1 luglio 2010, la Convenzione disciplina i casi di *grooming* e di turismo sessuale, insieme con le fattispecie di abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici. Essa contiene misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet. In dettaglio, la Convenzione di Lanzarote si compone di un Preambolo e di 50 articoli, raggruppati in 13 Capitoli<sup>2</sup>.

Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini, il più importante dei quali è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Nel Rapporto esplicativo alla Convenzione di Lanzarote si rinviene la nozione di pedopornografia. Essa comprende "*depictions of sexual abuse of a real child (2a), pornographic images which depict a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct (2b), and finally images, which, although 'realistic', do not in fact involve a real child engaged in sexually explicit conduct (2c). This latter scenario includes pictures which are altered, such as morphed images of natural persons, or even generated entirely by the computer*" (Explanatory Report, p. 101).

Prescrive altresì l'obbligo per gli Stati membri di sanzionare già il tentativo di acquistare e possedere materiale pedopornografico (art. 7, par. 2), l'organizzazione di viaggi finalizzati a commettere abusi sessuali a danno di minori (art. 7, par. 3, lett. b) e la diffusione di materiale che *propaganda* la possibilità di commettere reati di sfruttamento minorile, di pedopornografia e di adescamento (art. 7, par. 3, lett. a).

L'Atto preparatorio alla commissione di reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori è proprio quello dell'adescamento di minori in rete. L'art. 23 della Convenzione di Lanzarote prescrive agli Stati membri l'obbligo di sanzionare l'adescamento di minori per scopi sessuali ("*solicitation of children for sexual purposes*"), vale a dire la condotta di chi, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, propone a un minore un incontro con il fine di commettere atti e dunque reati sessuali, qualora a tale proposta conseguano comportamenti materiali finalizzati a realizzare tale incontro.

Il primo Paese a introdurre il *grooming* come fattispecie penalmente rilevante è stato il Regno Unito, specificando che "è reato ogni condotta tesa a organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente". Altri Paesi hanno introdotto un'ulteriore e più specifica fattispecie di reato. Tra questi l'Australia, il Canada e alcuni Stati del Nord America, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di "instaurare una comunicazione (attraverso internet) con l'obiettivo di sedurre un minore per poi abusarne

---

2 Il testo della Convenzione, insieme al Rapporto esplicativo e allo stato delle Ratifiche, è disponibile su

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=201>.

sessualmente”. La sec. 15 del *Sexual offences Act* del 2003 punisce l’adulto che tenta di incontrarsi con un minore per commettere atti sessuali. Anche il legislatore spagnolo, con la legge n. 5/2010, di riforma del codice penale, ha sanzionato l’adescamento di minori (o “ciber-acoso”). Il nuovo art. 183-bis c.p. punisce la condotta di “*chi contatta, attraverso Internet, per telefono o con altri mezzi tecnologici, un minore di 13 anni, proponendogli di fissare un incontro al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale a danno del minore, purché a tale proposta seguano atti materiali finalizzati a tale incontro*”<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la legge 1 ottobre 2012 n. 172<sup>4</sup> prevede, oltre alla ratifica della Convenzione e all’individuazione nel Ministero dell’Interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (artt.1-3), disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno, tra le quali rilevanti innovazioni al codice penale.

In particolare, il provvedimento:

- inserisce nel codice penale due nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
- inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori (art. 572 c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale in danno di minori (art. 416 c.p.);
- modifica, inasprendone le pene, le fattispecie penali di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), nonché le disposizioni sui delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale (con particolare riferimento ai delitti di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenni);
- aggiorna il regime delle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti a sfondo sessuale in danno di minori e allunga i termini di prescrizione del reato;
- dispone che, in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenni, il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, con l’eccezione dell’ignoranza inevitabile;

---

3 Ivan SALVADORI, *Possesso di pornografia infantile, accesso a siti pedopornografici, child-grooming e tecniche di anticipazione della tutela penale*, Giappichelli, [https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Pfjtih3qdJYJ:www.giappichelli.it/stralcio/3481877.pdf+grooming+reato&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESH\\_jXW19lHAveH7NlOk5Khsb0ZNyOvJJ8jJWBIL-PCq7eJBVo8m7HiWfw93-H-ln4iEOKW4Qe2Ejl11VPjNPQkiy6THuOQdBBGaXR9LLaDa1qMMPHP9A1jte1tk6w2NVkam0yQ\\_&sig=AHIEtbOtkfw4QbMfjv5dLDUwSuvNFBAVq](https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Pfjtih3qdJYJ:www.giappichelli.it/stralcio/3481877.pdf+grooming+reato&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESH_jXW19lHAveH7NlOk5Khsb0ZNyOvJJ8jJWBIL-PCq7eJBVo8m7HiWfw93-H-ln4iEOKW4Qe2Ejl11VPjNPQkiy6THuOQdBBGaXR9LLaDa1qMMPHP9A1jte1tk6w2NVkam0yQ_&sig=AHIEtbOtkfw4QbMfjv5dLDUwSuvNFBAVq). Inoltre, per un’analisi comparata v. K. KWANG RAYMOND CHOO, *Online child grooming: a literature review on the misuse of social networking sites for sexual offences*, Australian Institute of Criminology, 2009; S. OST, *Child pornography and sexual grooming*, Cambridge, 2009. Infine, per un quadro della legislazione statale americana in materia di child-grooming v. il sito <http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=13448>.

4 Per l’iter del provvedimento legislativo *de quo* e per una ricostruzione puntuale del quadro normativo nel quale esso s’inserisce v. la pagina web della Camera dei Deputati: <http://www.camera.it/522?tema=224&Misure+contro+lo+sfruttamento+sessuale+dei+minori>

- modifica le pene accessorie per i delitti pedopornografici e di violenza sessuale in danno di minori, in particolare dettagliando le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici.

Ulteriori interventi riguardano il codice di procedura penale (con una serie di disposizioni che, in relazione ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, novellano le norme sulle indagini preliminari, sull'arresto obbligatorio in flagranza, sull'assunzione delle prove e sul patteggiamento). In particolare, il provvedimento interviene sulla competenza delle indagini relative ad alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori, assegnando alla procura distrettuale la competenza a indagare su tutte le fattispecie di pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico e di adescamento di minorenni. Infine, il provvedimento interviene sul tema delle misure di prevenzione personali (con specifico riferimento al divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori); limita la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale; ammette il gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai suddetti delitti.

Una disciplina penale specifica in materia di pedofilia è stata introdotta, in Italia, dapprima dalla legge 6 febbraio 1996, n. 66, sulla violenza sessuale, che ha aggiunto - nell'ambito dei reati contro la libertà personale - due illeciti in danno di minori: gli *atti sessuali con minorenni* (art. 609-*quater*); la *corruzione di minorenni* (art. 609-*quinquies*).

Successivamente, allo scopo di adeguare l'ordinamento ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma (adottata il 31 agosto 1996), è intervenuta la legge 3 agosto 1998, n. 269, considerata quale legge-quadro in materia di pedofilia e, più in generale, di sfruttamento sessuale dei minori.

La legge n. 269 ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-*bis* a 600-*septies*, prevedendo, in modo specifico, ulteriori fattispecie di reato sessuale in danno di minori: la *prostituzione minorile* (art. 600-*bis*); la *pornografia minorile* (art. 600-*ter*); la *detenzione di materiale pornografico* (art. 600-*quater*); il cd. turismo sessuale ovvero le *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-*quinquies*).

La nuova disciplina ha inserito i nuovi reati nella sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale, quindi nella Sezione dei “*delitti contro la personalità individuale*”, accanto ai già previsti reati di riduzione in schiavitù (ora *riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, art. 600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (ora *tratta di persone*, art. 601 c.p.) ed alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Lo stesso titolo della legge, peraltro, qualifica le varie tipologie di sfruttamento sessuale dei minori come una “nuova forma di riduzione in schiavitù”.

Più recentemente, in relazione alla necessità di assicurare il perseguimento del reato di pedofilia commesso per il tramite della rete *internet*, è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38.

La vigente disciplina penalistica sulla pedopornografia è quindi attualmente contenuta nel codice penale e nella legge n. 269 del 1998, così come novellati dalla legge n. 38 del 2006.

Il nuovo art. 609-*undecies* introduce nel nostro ordinamento il delitto di adescamento di minorenni, punito con la reclusione da uno a tre anni.

La nuova fattispecie di reato, caratterizzata dalla presenza del dolo specifico<sup>5</sup>, ha una portata assai ampia, ricorrendo allorché il soggetto intrattenga con l'incapace o il minore infrasedicenne, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro.

La disposizione è volta a dare attuazione all'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote che tuttavia, come già rilevato, delinea in termini parzialmente diversi la condotta di reato, richiedendo specificamente: che il soggetto agente proponga intenzionalmente un incontro ad un bambino, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione; che tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.

Nella giurisprudenza manca una chiara definizione della nozione di "adescamento", richiamata a livello normativo, soltanto dall'art. 600-ter, terzo comma, c.p. Tale disposizione configura come delitto la condotta di chi "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto".

Sulla medesima norma si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 15927 del 5 marzo 2009, osservando come essa abbia "di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1 che punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l'adescamento". La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce "per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l'adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell'alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione)", rilevando anche come non si possa "neppure ignorare l'elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo". Occorre perciò valutare la determinatezza della nuova fattispecie di reato, alla luce del principio di legalità come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale<sup>6</sup>.

---

5 Sulla struttura delle fattispecie a dolo specifico v., tra gli altri, L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli "elementi finalistici" delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

6 In proposito, la Corte ha costantemente affermato che "il principio di legalità in materia penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) allorché la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale. In corrispondenza della *ratio* garantista della riserva, è infatti necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati" (cfr. Corte cost. 282/1990 e successive 333/1991, 295/2002). Si segnalano, tuttavia, anche ulteriori pronunce nelle quali la Corte ha rilevato che "il principio *nullum crimen sine lege* non è attuato nella legislazione penale seguendo

Una serie di *norme contro la pedopornografia a mezzo Internet* sono state introdotte, come detto, nella legge quadro 269/1998 dalla legge n. 38 del 2006. In particolare, si prevede:

- l'istituzione presso il servizio di polizia postale delle telecomunicazioni del Ministero dell'interno di un *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*, che ha il compito di raccogliere, in un elenco costantemente aggiornato, tutte le informazioni, provenienti dalla polizia giudiziaria e da altri soggetti, sui siti che diffondono materiale pedopornografico, sui relativi gestori, sui beneficiari di pagamenti. I dati così raccolti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della predisposizione di un Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 269/1998 (art. 14-bis);
- l'*obbligo* per i fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni elettronica di comunicare al Centro, affinché esso possa adeguatamente svolgere i suoi compiti, i contratti con imprese o soggetti che diffondono materiale pedopornografico: tale obbligo, ovviamente, sorge soltanto qualora il fornitore venga a conoscenza del contenuto di quanto trasmesso; il materiale oggetto di segnalazione deve essere conservato per 45 giorni. La violazione di quanto disposto comporta l'applicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni (ora accorpato al Ministero dello sviluppo economico), di una sanzione pecuniaria che può variare da 50.000 a 250.000 euro (art. 14-ter);
- l'*obbligo* per i fornitori di connettività alla rete, di utilizzare *sistemi di filtraggio* per impedire l'accesso ai siti, individuati dal Centro sulla base delle segnalazioni ricevute, che diffondono materiale osceno. Tali sistemi sono stati individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007. Anche in tal caso, la violazione degli obblighi prescritti comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile da € 50.000 a € 250.000 (art. 14-quater);
- *misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico.*

Infine è stato istituzionalizzato l'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*<sup>7</sup>, già attivo presso il Dipartimento per le Pari opportunità della

---

sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato" (n. 49/1980; sentenze 27/1961; 475/1988). In tale prospettiva, la Corte ha richiamato numerose disposizioni, che richiedono, per la loro interpretazione, il ricorso del giudice a concetti di comune esperienza, o desumibili da altre fonti legislative e dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale.

<sup>7</sup> Il ruolo dell'Osservatorio è di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno. Per questo motivo la legge autorizza l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle altre amministrazioni centrali, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno, per individuare e mettere in atto le strategie di intervento e prevenzione necessarie. Negli ultimi anni il fenomeno dell'abuso sessuale sui minori ha purtroppo avuto grande diffusione, anche grazie all'uso delle moderne tecnologie che permettono ai pedofili di tessere vere e proprie reti di connessione e di contatto che superano i confini dei singoli territori

Presidenza del Consiglio, con compiti di monitoraggio in merito all'attività svolta da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e repressione dei fenomeni di pedofilia. È stata anche prevista la creazione di una banca dati e la definizione e organizzazione di quest'ultima e dell'Osservatorio (cfr. D.M. Politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240).

### 3. La tutela extrapenale: il ruolo della Famiglia e della Scuola

Destano particolare preoccupazione i dati degli ultimi cinque anni sulla crescita delle forme di abuso sui minori legate a Internet: colpisce soprattutto il costante aumento dei clienti e dei consumatori italiani di pedofilia *on line*, "consumo" che si attua quotidianamente e diffusamente attraverso lo scambio di immagini e video pedopornografici nei programmi cosiddetti *peer to peer*, quelli cioè che connettono i computer degli utenti direttamente fra loro senza intermediari<sup>8</sup>.

Da un'indagine realizzata da Telefono Azzurro e Eurispes nel 2011<sup>9</sup>, emerge come i genitori non sempre dispongano delle conoscenze necessarie per accompagnare bambini e ragazzi nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Il 33,5% dei genitori intervistati afferma di saper utilizzare il pc "poco" o "per niente"; il 42% dichiara di saperlo utilizzare "abbastanza", laddove il 34,9% ammette di saperlo utilizzare "poco" o "per niente". Questa scarsa conoscenza si accompagna a una evidente sottovalutazione dei pericoli *on line*<sup>10</sup>.

Al di là del circuito penale e dell'azione di prevenzione e contrasto delle forze di polizia<sup>11</sup>, i reati di cui ci occupiamo chiamano in causa il ruolo e la funzione di Famiglia e Scuola, ove si consideri che alcuni ragazzi fanno ricorso a Internet per

---

nazionali. Per combattere efficacemente il fenomeno e tutto il giro di interessi ad esso connesso, l'attività di scambio delle informazioni ed il lavoro sinergico svolto con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia sono di fondamentale importanza. Pertanto, tra i compiti istituzionali dell'Osservatorio vi è anche quello di attivare canali di cooperazione intergovernativi con lo scopo di coordinare le attività di impegno alla lotta contro l'abuso sessuale.

8 Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, Documento conclusivo pubblicato agli inizi del 2012 ([http://www.minori.it/sites/default/files/doc\\_approvato.pdf](http://www.minori.it/sites/default/files/doc_approvato.pdf)).

9 V. Comunicato stampa

[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eECNdEtKps8J:www.azzurro.it/materials/a6558f88bf9c7f60e4b6592272f0ead5/fck\\_files/file/cs\\_indagine\\_2011.pdf+Telefono+Azzurro++Eurispes+nel+2011&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEsGWeZnBTNE8H22YJRgGkT-hIW1IajvxWkou4OmK3SO3SR\\_jl6FZutMjDt1VMHmwIdK6Gchk3maHZOe5O3XwuAhxGVauGrBJZ3tXqjDyhE4seqM\\_n6sXO1ZmOdYhvjyNq3ZqAmk1&sig=AHIEtbSZiwLR8cgF6Uly46xnF4XsD59Sfg](https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eECNdEtKps8J:www.azzurro.it/materials/a6558f88bf9c7f60e4b6592272f0ead5/fck_files/file/cs_indagine_2011.pdf+Telefono+Azzurro++Eurispes+nel+2011&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEsGWeZnBTNE8H22YJRgGkT-hIW1IajvxWkou4OmK3SO3SR_jl6FZutMjDt1VMHmwIdK6Gchk3maHZOe5O3XwuAhxGVauGrBJZ3tXqjDyhE4seqM_n6sXO1ZmOdYhvjyNq3ZqAmk1&sig=AHIEtbSZiwLR8cgF6Uly46xnF4XsD59Sfg)

10 Quasi la metà dei genitori intervistati (46,4%) ritiene impossibile che il proprio figlio chattando incontri un adescatore/pedofilo. Il 47% ritiene impossibile che il proprio figlio veda su Internet immagini sessualmente esplicite. L'88,9% ritiene impossibile che il figlio possa spogliarsi e mettere sue immagini/video online. L'84% ritiene impossibile che i figli diffondano su Internet informazioni/video che possono far soffrire altri coetanei (cyberbullismo).

11 Hanno competenze informatiche aggiornatissime – si legge tra le pagine di [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e visionando il video [http://www.youtube.com/watch?v=\\_IeeNymVsCkc](http://www.youtube.com/watch?v=_IeeNymVsCkc) -, passano molte ore del loro lavoro on-line, usano il computer e la tecnologia con grande dimestichezza: sono gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni che, sempre pronte nel cassetto manette e pistola, usano l'ingegno e il click del mouse per "ripulire" la rete da chi ne fa un uso distorto, un uso riprovevole, lo sfruttamento sessuale dei minori. Con lo studio delle nuove tecnologie, grazie al coordinamento degli uffici periferici e in accordo con le altre forze di polizia straniera, la lotta alla pedofilia on-line individua, indaga, perquisisce e assicura alla giustizia circa 3000 persone negli 11 anni di attività di contrasto. E' un lavoro complesso e articolato quello degli investigatori, che quando conducono in un'indagine sottocopertura devono, non solo impegnare la loro mente, ma mettere in campo anche tutte le loro risorse psicologiche ed emotive per essere credibili nel fingersi pedofili e per non lasciarsi travolgere dal disgusto e dalla rabbia".



recuperare una dimensione affettiva e un senso di appartenenza di cui evidentemente avvertono la mancanza nella realtà familiare o scolastica (c.d. *nicchia mediatica*). L'unica prevenzione possibile del disagio psicologico che è all'origine (e non la conseguenza) di una eccessiva esposizione a Internet consiste nello sviluppo di una maggiore capacità di comunicazione fra genitori e figli, dovendo i genitori spogliarsi di ogni forma di pregiudizio e diffidenza verso la rete e i *social network*, per domandarsi invece se l'utilizzo di Internet sia integrativo o piuttosto sostitutivo di relazioni affettive reali o di attività ulteriori da parte del ragazzo.

La comunicazione che i ragazzi intrattengono sul *web* è diventata, tuttavia, così complessa e rischiosa che non può essere lasciata soltanto alla gestione delle famiglie. Occorre che la scuola si faccia carico del problema e aggiunga alle sue competenze anche questo nuovo ambito "istituzionale" di intervento.

Una sempre più precoce e protratta adolescenza – ha osservato di recente Silvia Vegetti Finzi<sup>12</sup> – è il terreno dove si moltiplicano i sentimenti di inferiorità e di vergogna per caratteristiche, fisiche e psichiche, che non rientrano nella norma del gruppo: tutto si complica quando queste dinamiche accadono nel mondo virtuale, tramite messaggi incorporei, su lunghezze d'onda che sfuggono al controllo degli adulti responsabili.

La scuola, nei suoi spazi fisici di aggregazione, dovrebbe assumere perciò le funzioni proprie di una agenzia educativa di concreto supporto alla famiglia, «agendo come una comunità di intenti che non esaurisca il suo ruolo nella verifica del mero rendimento scolastico, ma che rafforzi il senso di appartenenza del minore a una comunità di coetanei, la sua identità fisica e psichica, il suo senso di autodisciplina». Tale funzione – ha concluso Vegetti Finzi – non può più essere svolta unicamente dalla famiglia nucleare, «spesso frammentata e a volte inadeguata (anche economicamente, oltre che culturalmente) a svolgere il complesso compito di educazione del bambino alla vita sociale e relazionale».

#### **4. Alcuni suggerimenti per genitori e figli**

Il tentativo di arginare la diffusione di Internet e dei *social network* in nome dei possibili rischi derivanti ai ragazzi da un'eccessiva esposizione alla rete appare impraticabile, oltre che assai poco ragionevole.

Di qui l'opportunità, per genitori e figli, di osservare alcuni consigli utili onde evitare le trappole tese da pedofili e adescatori, consigli che sono frutto dell'esperienza e della competenza maturate sul campo da una pluralità di soggetti che operano a tutela dei diritti dei minori<sup>13</sup>.

- Non fornire mai informazioni personali a uno sconosciuto, anche se mostra un atteggiamento amichevole (nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici, ma anche indirizzo e-mail, proprie foto), per non rendersi facilmente individuabili e raggiungibili;
- mai recarsi a un appuntamento con una persona che non si conosce

---

12 *Corriere della Sera*, lunedì 12 novembre 2012.

13 V., su tutti, <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/quinsonsitocca/1884-come-educare-un-minore-a-difendersi-dal-grooming>, <http://www.azzurro.it/index.php/it/contenuti2/adescamentoonline/adescamento-online>, <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/10243/>

(incontrare qualcuno che si è conosciuto solo tramite la Rete non è una buona idea, anche se questa persona ti ha inviato foto o se tu l'hai vista tramite una webcam: le immagini potrebbero essere contraffatte);

- ascoltare e lasciare liberi i propri figli di poter sfogare eventuali disagi o ansie, in modo tale da cogliere i sintomi che possano mettere sull'avviso i genitori;
- in presenza di bambini più piccoli, usare dei *software* di protezione per monitorare l'uso che viene fatto di Internet. Inoltre, controllare periodicamente il contenuto dell'hard disk, verificando la "cronologia" dei siti web visitati;
- assicurarsi che i figli siano consapevoli della circostanza che le persone incontrate *on line* non sono sempre quelle che dicono di essere;
- parlare apertamente del rischio di imbattersi durante le attività *on line* in potenziali malintenzionati;
- non entrare mai in siti "a pagamento" o dove è scritto "accesso vietato ai minori";
- informare circa la possibilità di rivolgersi alle Autorità o ad associazioni di tutela dei minori.